

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati;

Emana

il seguente decreto legislativo

Art.1

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e in leggi speciali.
4. Restano ferme:
 - a) le specifiche disposizioni che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
 - b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche ad enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto a singole società a partecipazione pubblica.
6. Alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da esse partecipate si applicano esclusivamente gli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) “amministrazioni pubbliche”: gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - b) “controllo”: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - c) “controllo analogo”: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - d) “controllo analogo congiunto”: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - e) “enti locali”: gli organismi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - f) “partecipazione”: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - g) “partecipazione indiretta”: la partecipazione in una società che sia a sua volta controllata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica;
 - h) “servizi di interesse generale”: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
 - i) “servizi di interesse economico generale”: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

- j) “società”: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
- k) “società a controllo pubblico”: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo, diretto o indiretto, individuale o congiunto;
- l) “società a partecipazione pubblica”: le società a capitale interamente pubblico o misto, partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico, nonché quelle nelle quali una società a controllo pubblico detiene una partecipazione superiore al per cento del capitale.

Art. 3

(Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica)

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.
2. Nelle società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica l'atto costitutivo in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a partecipazione pubblica la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4

(Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono costituire società e acquisire o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato, selezionato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del presente decreto, in funzione dell'affidamento dell'opera o del servizio;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di appalti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, nonché delle disposizioni di cui all'art. 18 del presente decreto;
 - e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili già esistenti nel proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi

operatore razionale in economia di mercato, purché almeno il sessanta per cento del capitale della società rimanga nella titolarità di soggetti privati operanti con criteri di economicità e siano rispettate le disposizioni del diritto europeo in materia di aiuti di Stato alle imprese.

4. Le società a partecipazione pubblica che sono destinatarie di affidamenti diretti di appalti o concessioni hanno come oggetto sociale esclusivo una sola delle attività di cui alle lettere da a) a e) dell'elenco di cui al comma 1. Tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, né partecipare, direttamente o indirettamente, ad altre società o enti, se non nei limiti di cui all'articolo 17, comma 5.
5. Le società di cui alla lettera f) del comma 1 hanno come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di centrale di committenza.

Art. 5

(Oneri di motivazione analitica e obblighi di dismissione)

1. L'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 1 dell'articolo 4, evidenziando, altresì, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società, sulla base di specifici parametri qualitativi e quantitativi, nonché le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.
3. Prima dell'adozione, l'amministrazione partecipante invia lo schema di atto deliberativo e la relazione tecnica alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi del comma 4, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, nonché la coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 20, ove adottato. La Corte dei conti può formulare rilievi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo, decorsi i quali l'accertamento si intende positivo. La Sezione può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata, con conseguente sospensione del suddetto termine. L'atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.
5. L'amministrazione partecipante invia l'atto deliberativo e la relazione tecnica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può agire ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6. Le partecipazioni in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dal termine di approvazione dell'atto ricognitivo.
7. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 6, il rapporto societario cessa a ogni effetto e il socio cessato ha diritto alla liquidazione in denaro del valore della quota determinato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile.
8. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'art. 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 15, comma 7.
9. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di porre in liquidazione la società secondo la disciplina del codice civile.
10. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 6 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Art. 6

(Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico)

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali od esclusivi e per le altre attività.
2. Le società a controllo pubblico adottano alla fine di ciascun esercizio, nello stesso termine previsto per l'approvazione dei documenti di bilancio di cui alle norme generali in materia di società, piani finanziari e industriali di durata annuale e pluriennale.
3. Le società a controllo pubblico adottano con deliberazione assembleare, su proposta dell'organo amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti gli indicatori fondamentali della situazione di crisi aziendale a cui deve essere dato rilievo, fatta salva l'autonomia della società nell'individuazione di ulteriori indicatori di crisi tecnicamente adeguati.
4. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
 - a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di

consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

5. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 4 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Art. 7

(Costituzione di società a partecipazione pubblica)

1. L'atto deliberativo di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottato con:
 - a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
 - b) decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, salvo diversa disposizione di legge della Regione, in caso di partecipazioni regionali;
 - c) deliberazione del Consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
 - d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali di tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, questi sono previamente individuati mediante l'espletamento di procedure aperte o di procedure competitive di negoziazione. E' ammesso a partecipare alla procedura qualsiasi soggetto interessato che sia in possesso dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e di onorabilità previsti negli atti della procedura di selezione.
6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, si applicano rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 1420 e 1446 del codice civile. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.
7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
 - a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 8

(Acquisto di partecipazioni in società già costituite)

1. La sottoscrizione di un aumento di capitale o la partecipazione a operazioni straordinarie che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

Art. 9

(Gestione delle partecipazioni pubbliche)

1. Le partecipazioni pubbliche statali sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti sociali di concerto con i Ministeri competenti per materia. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali e quelle competenti per la vigilanza sulle amministrazioni partecipanti e sulle società partecipate.
2. Le partecipazioni regionali sono attribuite alla Presidenza della regione, salvo diversa disposizione di legge della regione titolare delle partecipazioni.
3. Le partecipazioni di enti locali sono attribuite al sindaco o al presidente o a un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti sociali sono esercitati dall'organo cui spetta la gestione dell'ente.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche agli atti deliberativi aventi ad oggetto la nomina e la revoca di amministratori o di altri componenti di organi della società partecipata.
6. La conclusione o lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
7. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo di cui ai commi da 1 a 6 o il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
8. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, comma 2, del codice civile.
9. Nei casi di cui al comma 8 la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

Art. 10

(Alienazione di partecipazioni sociali)

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.
3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

Art. 11

(Organo amministrativo delle società a controllo pubblico)

1. I componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
2. Le amministrazioni pubbliche valutano, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative dell'impresa, nonché all'attività svolta, se avvalersi, nell'individuazione dei candidati agli incarichi negli organi sociali, del supporto di soggetti specializzati nella ricerca e selezione di personale dirigenziale, anche al fine di una preventiva valutazione e comparazione dei profili pervenuti.
3. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
4. Con delibera motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, comma f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.
5. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.
6. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, comma 3, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
7. Fermo restando il limite stabilito dall'articolo 1, comma della legge di stabilità per il 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri di determinazione della remunerazione degli amministratori di società, direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni, compresi quelli a cui sono attribuite determinate cariche. Il decreto contiene la previsione di limiti massimi di remunerazione proporzionati alla qualificazione professionale e all'impegno di lavoro richiesti, nonché alla dimensione dell'impresa sociale. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso

dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

8. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 7 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto del ministero dell'Economia del 24 dicembre 2013, n. 166
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
 - a) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - b) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
 - c) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere, ai dirigenti delle società in controllo pubblico, indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione o di controllo della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.
13. Le società a controllo pubblico provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 12

(Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate)

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, direttamente subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per esso, che abbiano colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione.
2. Gli enti pubblici partecipanti, che esercitino attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate, rispondono nei confronti dei soci di minoranza e dei creditori delle società partecipate, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

Art. 13

(Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico)

1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale, ai sensi della disposizione citata.
2. Qualora, nel corso del procedimento di cui al comma 1, emergano irregolarità particolarmente gravi, il tribunale propone all'Organo di vigilanza di cui all'articolo 15 di adottare i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa della società.
3. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, in ogni caso, su istanza del pubblico ministero, anche su segnalazione del procuratore regionale della Corte dei conti competente per territorio.
4. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Art. 14

(Crisi d'impresa)

1. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
2. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
3. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale approvato ai sensi del comma 4.
4. Il piano di risanamento o la proposta di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti della società sono deliberati dall'organo amministrativo. In caso di assoggettamento della società alla procedura di amministrazione straordinaria di cui

all'articolo 15, la delibera dell'amministratore straordinario è autorizzata dall'Organo di vigilanza di cui al medesimo articolo 15.

5. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, e al solo fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministri competenti e assoggettato a controllo preventivo della Corte dei conti, possono essere autorizzati interventi finanziari straordinari da parte dell'amministrazione pubblica titolare della partecipazione.
6. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e dell'articolo 182-*sexies* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, in caso di crisi o di insolvenza di società a partecipazione pubblica sono applicabili le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
8. In caso di insolvenza di una società a controllo pubblico si applica l'articolo 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio, 1999, n. 270.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 15

(Vigilanza amministrativa sulle società a partecipazione pubblica)

1. E' istituito, presso, l'Organo di vigilanza sulle società a partecipazione pubblica.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, l'Organo fornisce orientamenti in materia di applicazione del presente decreto e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto.
3. L'Organo di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano all'Organo di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da esso stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dall'Organo di vigilanza.
5. L'Organo di vigilanza può effettuare ispezioni presso gli uffici delle società in controllo pubblico e chiedere ad esse l'esibizione di documenti e di atti che ritenga necessario esaminare.
6. Qualora dalla attività ispettiva emergano gravi irregolarità o gravi inefficienze, non sanate né avviate a superamento con provvedimenti degli organi della società, il Governo dispone l'avvio di una fase di amministrazione straordinaria della società interessata. Qualora le

irregolarità o inefficienze rilevate abbiano determinato una situazione di crisi irreversibile, il Governo dispone l'avvio della fase di liquidazione coatta amministrativa della società.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ricevuta la proposta di cui al comma 6, ne verifica il fondamento, assicurando il pieno diritto di difesa della società interessata. Se, al termine del procedimento di verifica, la situazione di grave irregolarità o di grave inefficienza risulti confermata, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina uno o più amministratori straordinari, determinandone i poteri e la durata. Se risulta verificata una situazione di crisi irreversibile, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina uno o più commissari liquidatori. L'amministratore straordinario e il commissario liquidatore sono legittimati a esercitare le azioni di responsabilità, previa autorizzazione ai sensi del comma successivo.
8. Si applicano ai procedimenti di cui al comma 7, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo IV, capo I, sezioni I e III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I provvedimenti di competenza dell'Autorità di Vigilanza, previsti dalla disciplina richiamata, sono adottati dal Direttore dell'Organo di Vigilanza di cui al presente articolo.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono estesi a tutte le società a partecipazione pubblica e sono coordinati da

Art. 16

(Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici)

1. Nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
2. L'amministrazione pubblica o le amministrazioni pubbliche socie devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
3. Il requisito del controllo analogo, di cui al comma 2 sussiste nei seguenti casi:
 - a) nelle società a partecipazione pubblica unipersonale, se l'amministrazione pubblica socia è titolare di un potere di direzione e coordinamento, che può esprimersi anche con l'adozione di atti vincolanti per l'organo amministrativo della società;
 - b) nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale, se tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.
4. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui ai commi dal 1 al 3:
 - a) gli statuti delle società per azioni a partecipazione pubblica possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, comma 1, del codice civile.

5. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che almeno l'ottanta per cento delle loro attività siano effettuate nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.
6. Il superamento del limite quantitativo di cui al comma 5 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
7. Nel caso di cui al comma 6, la società può sanare l'irregolarità se, entro sei mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società partecipata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla società a partecipazione pubblica.
8. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 7, la società a partecipazione pubblica può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
9. Le società a controllo pubblico sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 17

(Società a partecipazione mista pubblico-privata)

1. Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c):
 - a. la designazione dell'amministratore unico o dell'amministratore delegato spetta al socio privato;
 - b. gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2380-*bis* e dell'articolo 2409-*novies* del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
 - c. gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile, e derogare all'art. 2479, comma 1 del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
 - d. gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
 - e. i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-*bis*, comma 1, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.
2. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'art. 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

Art. 18

(Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati)

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono essere quotate in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.
2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
3. E' fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

Art. 19

(Gestione del personale)

1. Salvo quanto al presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri regolamenti interni, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I regolamenti interni di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei regolamenti interni o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei regolamenti interni e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, in materia di costi del personale delle società a controllo pubblico, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 23, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, e gli articoli 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui ai commi 9 e seguenti prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane.

9. Le società a controllo pubblico possono, sulla base di accordi tra loro, attivare processi di mobilità di personale senza necessità del consenso del lavoratore, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e nel rispetto dei limiti territoriali di trasferimento di cui all'articolo 30, comma 2, primo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile e successive modificazioni.
10. Gli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere limiti territoriali di trasferimento superiori rispetto a quelli indicati al comma 9.
11. In caso di utilizzo della mobilità obbligatoria per favorire il riassorbimento degli esuberanti, le società a controllo pubblico possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
12. Gli accordi di mobilità di cui al comma 9 non possono essere stipulati fra società a controllo pubblico e pubbliche amministrazioni socie o non socie.
13. All'esclusivo fine di favorire i processi di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società a controllo pubblico, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati, si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003.
14. Fermo restando quanto disposto al comma 12, le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in presenza di esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, valutano, prima di avviare nuove procedure di reclutamento del personale, la possibilità di reinternalizzazione delle unità di personale già dipendenti dall'amministrazione e transitate alle dipendenze di una società partecipata, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica, contenimento delle spese di personale. La reinternalizzazione di personale può essere disposta solo nei limiti delle necessità di ricambio di personale all'interno dell'amministrazione interessata.
15. Alle società a partecipazione pubblica si applicano le norme in materia di mobilità, integrazione salariale anche straordinaria e relativi obblighi contributivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni e di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e successive modificazioni.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20

(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)

1. Fermo quanto all'articolo 5, comma 5, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i

presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a ;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi all'Organo di vigilanza di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono all'Organo di vigilanza di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di a un massimo di , salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile. Si applica l'articolo 5, commi 6, 7, 8 e 9.
8. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali che hanno avviato il processo di razionalizzazione di cui all'articolo 1, commi 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti già adottati anche all'Organo di vigilanza di cui all'articolo 15.
9. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e

motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Organo di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 21

(Norme finanziarie sulle società partecipate da enti locali)

1. Nel caso in cui società partecipate da enti locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
2. Gli accantonamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: (a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); (b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Art. 22

(Trasparenza)

1. All'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunta la seguente lettera: “e) i provvedimenti di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, c. 6, 10, 11 e 22 del decreto legislativo _____, n. _____”.

Art. 23

(Norma di rinvio)

1. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a controllo pubblico ovvero una società controllata o collegata a una società a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo della società rilascia l'autorizzazione prevista dalla predetta disposizione.

Art. 24

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 25

(Disposizioni transitorie)

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016.
2. In via di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salve le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, il presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A.
3. Anche in deroga all'articolo 4, le pubbliche amministrazioni possono mantenere le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati detenute al 31 dicembre 2015.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) gli articoli 116 e 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) l'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - c) l'articolo 3, commi 12 e 12-bis, da 14 a 17, e da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - d) l'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31;
 - e) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - f) l'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - g) l'articolo 4, commi 4, 5 e 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - h) l'articolo 1, commi da 550 a 562 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle parti riferibili alle società a partecipazione pubblica;

- i) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- j)